

DATA 15 giugno 2017



*Provincia dell'Aquila*



*Direzione Regionale dell'Abruzzo*

## **CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 e 4, Legge 68/99**

Il giorno 15 giugno 2017, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in Via Rocco Carabba n. 4,

tra

La Provincia dell'Aquila, rappresentata dal Responsabile del Collocamento Obbligatorio Dr.ssa Francesca Farda

E

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, C.F. 06363391001, con Sede Legale a L'Aquila Via Zara, 10, tel. 0862/648236, fax 0862/648291, e-mail dr.abruzzo.ru@agenziaentrate.it , rappresentata dal Direttore Regionale Dott. Roberto Egidi,

Appartenente alla categoria di cui all'art 3 c. 1 L. 68/99

da 15 a 35 dipendenti  
dipendenti

da 36 a 50 dipendenti

più di 50

Con organico nazionale di 39379 unità, di cui computabili 36393, e organico provinciale di 374 unità, di cui computabili 340, come da prospetto informativo al 31.12.2016;

## VISTI

- la Legge n. 68 del 12.03.1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- gli artt. 11, 12, 13 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato dei disabili;
- la Legge Regionale n. 76 del 16.09.98, recante disposizioni in materia di organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego;
- l'art. 18 della Legge n. 196/97 e il Decreto Ministeriale n. 142/98;
- l'art. 11 del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito in Legge 14.09.2011 n. 148;
- la D.G.R. del 4.11.2014 n. 704, avente ad oggetto "Novella documento denominato Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari della Regione Abruzzo" novellata dalla D.G.R. n. 762 del 11.9.2015;
- la Circolare Ministeriale n. 4 del 17.01.2000;
- il Decreto Ministeriale n. 91 del 13.01.2000, recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto dei disabili;
- il D.P.R. n. 333 del 10.10.2000, recante il Regolamento di Esecuzione della Legge n. 68/1999;
- la Legge Regionale n. 14 del 18.04.01 in materia di inserimento lavorativo dei soggetti disabili e di istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione degli stessi;

## PREMESSO

- Che la Legge n. 68 del 12.03.1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);
- Che per collocamento mirato dei disabili si intende la serie degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2);
- Che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla citata legge (art. 11);

- Che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni della suddetta legge (art. 11, c.3);
- Che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art. 11, c. 4);
- Che tra le modalità di inserimento lavorativo è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art. 11 c. 2);
- Che attraverso la convenzione si accede alle agevolazioni per le assunzioni a carico del Fondo nazionale per i disabili (art. 13 c. 4);

#### VISTE

- le decisioni adottate in materia dalla Commissione Unica Provinciale di cui all'art. 17 della L.R. n. 76 del 16.09.1998 e dal Comitato Tecnico per i disabili nelle sedute del 18.03.2002, del 04.03.2002 e nella seduta congiunta del 16.09.2003,

#### VISTE

- La nota prot. n. 102348 del 12.8.2016, con la quale il Collocamento Obbligatorio della Provincia dell'Aquila ha comunicato all' Agenzia delle Entrate, in base all'istruttoria effettuata sul prospetto informativo con la situazione al 31.12.2015, l'esistenza di una scoperta di personale disabile di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99 pari a **2** unità.
- La nota prot. n.16396 del 28.9.2016 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Abruzzo- con la quale è stata richiesta la stipula di apposita convenzione ex art. 11 della legge n. 68/99 per l'inserimento mirato di **2** unità disabili, appartenenti alla seconda area funzionale, fascia retributiva F/1, corrispondente alla classificazione ISTAT di ***Assistente Amministrativo o Impiegato Amministrativo***, codici ISTAT 4.1.1.2.0.3 o 4.1.1.2.0.6.
- La nota prot. n. 62318 del 11.5.2017, con la quale il Collocamento Obbligatorio della Provincia dell'Aquila ha comunicato all' Agenzia delle Entrate, in base all'istruttoria effettuata sul prospetto informativo con la situazione al 31.12.2016, l'esistenza di **una** scoperta di personale disabile di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99 pari a 1 unità.
- La e-mail del 11.4.2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Abruzzo- con la quale era già stata confermata la richiesta per la stipula di apposita convenzione ex art. 11 della legge n. 68/99 per l'inserimento mirato di **2** unità disabili, appartenenti alla seconda area funzionale, fascia retributiva F/1, corrispondente alla classificazione ISTAT di ***Assistente Amministrativo o Impiegato Amministrativo***, codici ISTAT 4.1.1.2.0.3 o 4.1.1.2.0.6.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

L'Ente si impegna a seguire il programma di inserimento di cui alla presente convenzione, rivolto a n. **2 assunzioni a tempo indeterminato e pieno** da effettuare entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Se al termine del periodo, come sopra indicato, non sia stato attuato pienamente il piano di copertura programmato, il Settore Politiche del Lavoro e Politiche Comunitarie della Provincia provvederà ad effettuare gli avviamenti per le unità non ancora coperte per il periodo di riferimento ed a proporre, in caso di mancata assunzione dei lavoratori avviati, l'immediata risoluzione della convenzione. Le assunzioni effettuate precedentemente alla stipula della presente convenzione ed a seguito dell'invio del prospetto informativo saranno computate a completamento del presente piano di assunzioni.

L'Agenzia delle Entrate dovrà trasmettere al Servizio Collocamento Obbligatorio della Provincia dell'Aquila il bando di selezione approvato.

Il competente Ufficio della Provincia, ricevuta la richiesta, provvederà a pubblicizzare il predetto bando presso i Centri per l'Impiego della Provincia, a raccogliere le adesioni dei soggetti interessati e a trasmetterle all'Agenzia delle Entrate per l'espletamento della relativa selezione pubblica.

1. L'Ente, impegnandosi con la presente convenzione ad assicurare comunque che le procedure di selezione saranno improntate a criteri di trasparenza (art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 333/2000), nel rispetto della Legge 68/99 e del D.P.R. citato, può avvalersi:
  - della scelta nominativa
  - della possibilità di accedere a misure di preselezione
  - della facoltà di prevedere periodi di prova più lunghi rispetto a quanto previsto dal CCNL

La scelta nominativa sarà effettuata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei *curricula*, prodotti dai candidati, che presentino conoscenze e competenze comparabili con la classificazione ISTAT di **Assistente Amministrativo o Impiegato Amministrativo**, codici ISTAT 4.1.1.2.0.3 o 4.1.1.2.0.6, e sugli esiti dell'effettuazione di prove tecniche attitudinali di idoneità.

2. Quanto alle agevolazioni conseguenti all'assunzione di soggetti disabili ex Legge n. 68/99, si applica la normativa nazionale e regionale vigente;
3. Il differimento dei termini di assunzione non è ammissibile se non in casi eccezionali che dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Provincia, Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Comunitarie – Servizio Collocamento Obbligatorio, secondo le direttive impartite dalla Commissione Unica Provinciale e dal Comitato Tecnico nella seduta congiunta del 16.09.2003;

4. Il presente accordo ha validità fino al completamento del piano di assunzioni previsto. Qualora nel corso dell'anno dovesse emergere l'obbligo di ulteriori assunzioni queste potranno essere effettuate sulla base dei principi esposti nella presente convenzione.
5. Per tutta la durata della presente convenzione e per il periodo già intercorso dalla data di presentazione della relativa richiesta, l'Ente è da ritenersi ottemperante agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge n. 68/99 ;
6. Qualora si verifichi una variazione in aumento o in riduzione, rispetto alle scoperture considerate nel piano di assunzione di cui alla presente convenzione, il programma di inserimento dei disabili potrà essere rinegoziato tramite la stipula di un atto integrativo fra l'Ente e l'Amministrazione Provinciale.
7. La Direzione Provinciale del Lavoro, su segnalazione degli uffici competenti del territorio, vigilerà sull'esatta applicazione della presente convenzione con verifiche periodiche ai sensi dell'art. 11 co. 7 della legge 68/99.
8. Della presente convenzione verrà data comunicazione ai membri del Comitato Tecnico i quali potranno presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la convenzione diventerà esecutiva intendendosi acquisito parere favorevole e si potrà procedere agli inserimenti previsti nel piano di assunzione, sempre previo rilascio di nulla osta preventivo da richiedere all'ufficio del collocamento obbligatorio. In caso contrario, in presenza di osservazioni da parte del citato organismo, il responsabile del procedimento provvederà a comunicare al datore di lavoro la sospensione dei termini di integrazione dell'efficacia della presente convenzione e a richiedere la convocazione della C.U.P., che dovrà pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni.

Per la PROVINCIA

Per l'AGENZIA DELLE ENTRATE

IL RESPONSABILE DEL  
COLLOCAMENTO  
OBBLIGATORIO

IL DIRETTORE REGIONALE  
f.to Dott. Roberto Egidi

f.to Dott.ssa Francesca Farda

Servizio Collocamento Obbligatorio  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Francesca Farda  
Tel. 0862/413475  
Fax. 0862/420481  
e-mail. [coordinamentocpi@provincia.laquila.it](mailto:coordinamentocpi@provincia.laquila.it)